

VERBALE N. 89 del 21 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 21 giugno alle ore 17.15 si è riunito con modalità da remoto l'Organismo Indipendente di Valutazione nominato, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 150/09 e s.m.i., con deliberazione n. 483 del 22/03/2021, prorogato con delibera n. 816 del 10/04/2024.

Sono presenti:

- Dott.ssa Daniela Costantino, Presidente
- Dott.ssa Loredana Di Salvo, Componente
- Dott. Davide Mingrino, Componente

In assenza di segretario verbalizzante le funzioni vengono svolte dallo stesso OIV.

L'Organismo prende atto dell'email del RPCT, dott. M. Grasso del 21/06/2024 e procede ad esaminare i punti esposti nella stessa e riportati sotto:

A)

“Sezione Consulenti e Collaboratori

Contenuti dell'obbligo

Punto 2)

La sottosezione “titolari di incarichi di collaborazione e consulenza alla voce “dettagli” riporta i dati e le informazioni d'interesse, rispetto alle quali l'indicazione sulla titolarità di incarichi in enti di diritto privato o finanziati dalla pubblica amministrazione, può anche non essere presente in quanto assente tale tipologia come nella fattispecie . Peraltro, la normativa di riferimento prevede un obbligo positivo e non negativo sui dati da pubblicare.

Nondimeno, ove si ritenga utile, si potrà valutare l'ipotesi di dare evidenza nella sezione dell'assenza del dato.”.

In relazione a tale punto, l'Organismo esamina la faq n. 10 pubblicata nel sito dell'Anac dove con riferimento al contenuto dell'obbligo di che trattasi l'Autorità stabilisce:”... *La ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.* “.

Da quanto sopra riportato, l'OIV osserva che la dichiarazione del consulente o collaboratore sui dati in esame è obbligatoria e preventiva rispetto all'attribuzione dell'incarico, ai fini del controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. L'Organismo conferma, dunque, l'obbligatoria pubblicazione del contenuto dell'obbligo in esame anche, anzi a maggior ragione, nel caso che sia assente la fattispecie sui dati di che trattasi e dunque non condivide che l'eventuale non presenza di tale dato, in quanto assente tale tipologia come nella fattispecie, giustifichi l'assenza della pubblicazione. Rileva, infine, che la dichiarazione da parte del

consulente o collaboratore sui dati in studio e la successiva pubblicazione in A.T., dà fondamento al successivo contenuto dell'obbligo *“Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”* in capo al Dirigente conferente l'incarico,

B)

“Tabelle elenchi consulenti (comunicati alla funzione pubblica)

Tutti gli incarichi conferiti dall'Azienda risultano pubblicati con i dati e le informazioni previste dalla normativa, le cui specifiche sono riportate alla voce dettaglio.

Sebbene vi sia un riferimento a “ comunicati alla funzione pubblica” tale aspetto va separato dall'adempimento connesso agli obblighi di pubblicazioni e, comunque, il richiamo è all'art 53 dl.vo165/2001, che riguarda gli incarichi extraistituzionali ai dipendenti della PA , per i quali nella sezione “Personale” sottosezione “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” alla voce dettagli è inserita la tabella con le informazioni afferenti l'incarico e la data di registrazione sul sito dedicato della PA.”

L'OIV, visti,

il comma 2, dell'art. 9 bis del D.Lgs. 33/13:”... Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati....”;

il comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 33/13:”La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell' articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.”;

considerato che in virtù delle disposizioni sopra riportate il contenuto dell'obbligo in esame può essere pubblicato sotto forma di collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA e che tale collegamento deve essere pubblicato nella Sotto-Sezione Consulenti e collaboratori;

tenuto conto che l'applicativo permette di documentare per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, il seguente indicatore di qualità: la pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

considerato che il contenuto dell'obbligo in esame è pubblicato sotto forma di collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA nella Sotto-Sezione *“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”* di A.T.;

accede alla piattaforma ANAC al fine di rilevare i dati pubblicati in Amministrazione Trasparente del sito aziendale al 31 maggio 2024 ed analizza il contenuto dell'obbligo in esame, aggiornando la carta lavoro e la sezione relativa sulla piattaforma ANAC.

C)

“Enti controllati-

Anche su tale punto si rileva che nella sottosezione “Società partecipate” la voce provvedimenti risulta lavorata con inserimento del provvedimento di riferimento, che riporta i dati d'interesse sulla valorizzazione economica della partecipazione aziendale, con allegata scheda di riepilogo delle informazioni. Può essere assente il provvedimento specificatamente indicato avuto riguardo ai contenuti richiesti, visto che sussiste un obbligo positivo e non negativo sui dati da pubblicare; tuttavia, anche in questo caso si potrà valutare l'ipotesi di dare evidenza nella sezione dell'assenza del dato.”.

Tale osservazione del RPCT risulta non conferente con i contenuti dell'obbligo per i quali l'OIV ha espresso l'assenza dei contenuti dell'obbligo di pubblicazione di seguito esposti:

“Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.”.

D)

“Carta dei Servizi

Nella sezione “Servizi Erogati” sottosez. Carta dei Servizi e standard di qualità” sono riportate le informazioni sulle attività di supporto all'utenza da parte dell'URP. In calce, in fondo alla pagina c'è il collegamento aggiuntivo, “Impegni, indicatori e standard di qualità” che rimanda alla pagina del

sito web aziendale, dove vengono riassunti i processi aziendali verso l'utenza , dandone contezza ,seppure sinteticamente. Si tratta di informazioni generali che ,comunque, sono rese visibili ma che certamente richiedono maggiore approfondimento e completezza sul piano documentale. Sarà cura dello scrivente avviare le dovute interlocuzioni per assicurare la predisposizione di un documento da pubblicare nell'apposita sezione.”

L'OIV prende atto di quanto osservato dal RPCT, inoltre, invita ad adottare e pubblicare la Carta dei servizi.

E)

“Performance

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

La sezione riporta la tabella dei premi erogati, ma il dato riferibile all'anno 2023 non può allo stato essere inserito in quanto non ancora definiti e conclusi i relativi passaggi procedurali.”

L'OIV aveva già esaminato che relativamente all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti non poteva essere esaminata la pubblicazione riferita all'anno 2023 ed aveva invece analizzato l'assenza della pubblicazione dell'ammontare dei premi effettivamente distribuiti nel 2023 riferiti all'anno 2022, per il quale continua a non risultare la pubblicazione di che trattasi in A.T..

A questo punto l'OIV procede a confermare i dati così come inseriti nella griglia in piattaforma, a firmare digitalmente il documento di attestazione allegato, prendendo atto che la rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 213/2024, risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione 43725.

L'OIV trasmette al STP ed al RPCT il presente verbale, invitando quest'ultimo ad effettuare gli adempimenti di competenza nei termini prescritti.

Alle ore 19,45 si concludono i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

L'OIV

D.ssa Daniela Costantino

Dott.ssa Loredana Di Salvo

Dott. Davide Mingrino